

La Costituzione italiana va comunque letta tutta per comprenderne il significato

Art. 87

1. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
2. Può inviare messaggi alle Camere.
3. Indica le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
6. Indica il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
7. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
10. ***Presiede il Consiglio superiore della magistratura¹.***
11. ***Può concedere grazia e commutare le pene².***
12. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

¹ La Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica interceda a favore dei cittadini nei casi di malagiustizia da essi lamentati, presiedendo l'Organo preposto alla disciplina dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni.

² Questo è l'**unico potere** effettivo del Presidente della Repubblica che esclude quanto stabilito dall'art. 89 ma anch'esso è stato messo in discussione dalla classe politica sollevando conflitti di attribuzione dei poteri che non giovano certo alla popolazione costretta a subire tale scenario. Se la grazia viene richiesta direttamente dal Presidente della Repubblica questa scavalca ogni altro funzionario o organo di Stato e finisce direttamente nelle mani del giudice che aveva emesso la condanna per procedere alla dichiarazione di grazia ed alla scarcerazione. Ogni altra funzione elencata è puramente formale e priva di alcun potere